



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Newsletter 15/03/23 - Messaggistica via sms: Garante Privacy, no a conservazione contenuto messaggi - La difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore - Garante privacy e Co.Re.Com insieme contro revenge porn e cyberbullying

G.P.D.P.
newsletter
NOTIZIARIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NEWSLETTER N. 501 del 15 marzo 2023

- [Messaggistica via sms \(Garante Privacy, no a conservazione contenuto messaggi\)](#)
- [La difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore](#)
- [Garante privacy e Co.Re.Com insieme contro revenge porn e cyberbullying](#)

Messaggistica via sms: Garante Privacy, no a conservazione contenuto messaggi



Il Garante privacy ha [annunciato una società di servizi di messaggistica](#) con un capitale di 50mila euro per aver conservato il contenuto degli sms inviati dai propri clienti (circa 7.250 milioni). Alla società sono state anche comminate due condanne fiscali relative in particolare alle somme addebitate per garantire la sicurezza del trattamento dei dati di traffico telematico e l'invio di una busta postale per notificare i consensi ai titolari.

L'attività, nel corso degli accertamenti ispettivi avviati a seguito di una segnalazione di un richiedente, ha rilevato che il contenuto integrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) era conservato senza che questi avessero espressamente acconsentito. Tra i contenuti dei messaggi, conservati per lo più in comunicazioni di servizio inviate dagli utenti delle piattaforme (banche, società di assicurazioni, aziende sanitarie), si leggevano anche password per operare sui servizi bancari (Og - Che time password), coordinate di autenticazione e dati particolari riferiti allo stato di salute o all'appartenenza a un partito politico. Ai consensi degli sms potevano accedere anche gli incaricati della società.

La società ha giustificato la sua attività ritenendo erroneamente che il contenuto degli sms trattasse tra i dati di traffico, con conseguente obbligo di conservazione.

Al riguardo il Garante ha ricordato che nessuna norma di legge impone la conservazione dei contenuti delle comunicazioni che, anzi, è espressamente vietata a meno che non sia autorizzata dall'utente con specifico e libero consenso per l'erogazione di servizi a valore aggiunto.

Inoltre, nel corso delle attività ispettive, sono emerse una serie di altre violazioni, come ad esempio la conservazione dei dati di traffico senza che fosse prevista una delimitazione tra i dati conservati per finalità di giustizia e quelli conservati per altre finalità (fatturazione o consultazione da parte del cliente) e la mancanza di una delimitazione dei tempi di conservazione dei dati (data retention) in base alle finalità. Altrimenti la società offrivano preventivi consensi automatizzati, con finalità antitimidità, nel contesto degli sms inviati dai propri clienti per prevenire possibili attività di phishing ma senza avere un'adeguata base giuridica per farlo.

Il Garante, per considerare le misure correttive adottate dalla società a seguito dei vari accertamenti ispettivi, ha ammesso la società per le violazioni riscontrate e ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 50mila euro, calcolata tenendo conto anche delle giustificazioni addotte dalla stessa.

Ente il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.

La difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore



Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali. Tutto ciò che riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente.

È una delle motivazioni con cui il Garante privacy [ha sanzionato un azienda](#) che, dopo l'interruzione della collaborazione con un esponente di una cooperativa, ne aveva mantenuto attivo l'account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di controllo verso un dipendente della società.


La collaborazione, prima che si definisse il rapporto di lavoro con l'azienda, aveva raccolto, a nome dell'azienda stessa e tramite una casella mail spunta per l'occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera.

Secondo l'azienda poi, il successivo tentativo di contatto è venuto dalla propria cooperativa ovvero in oggetto partita da un contatore gestionale.

Quindi, nel tentativo di parlare i rapporti coi potenziali clienti, l'azienda non si era limitata a scrivere per spiegare loro che la persona era stata riammessa, ma ne aveva anche violato le comunicazioni. Secondo il Garante, nel l'esigenza di mantenere i rapporti con i clienti se l'azienda si è limitata a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimamente in tale trattamento di dati personali. Per realizzare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco (necessità di prosecuzione dell'attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell'interessato) sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatica, con l'indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata nell'account.

Nel corso del procedimento è inoltre emerso che l'azienda, in quanto titolare del trattamento, non aveva fornito all'interessato né idoneo necesse alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l'informatico sul trattamento dati. A nulla vale il fatto che il contratto di assicurazione non fosse stato ancora firmato. Come ricorda l'Antitrust, nell'ambito di trattative precontrattuali, infatti, l'obbligo di informare gli interessati è espressione del principio generale di correttezza.

Garante privacy e Ca.Ric. Un insieme contro evasori para e cyberbullismo
Primi mesi preclusi di intera con Campania, Calabria e Lombardia. Rimossi quelli con Abruzzo e Piemonte



Per saperne di più [clicca qui](#) e [clicca qui](#) il Garante per la protezione dei dati personali e Cisa.com rafforzano la collaborazione. L'Autorità e i Comitati regionali per la comunicazione della Campania, della Calabria e della Lombardia hanno sottoscritto protocolli d'intesa. Sono stati inoltre rinnovati quelli con i Comitati del Piemonte e dell'Alto Adige stipulati nel 2019.

Gli accordi concernono forme di cooperazione, nell'ambito delle rispettive competenze, volte a valorizzare l'attività di tutela della privacy in sinergia con le opportunità offerte dalla presenza sul territorio dei Comitati.

Nell'ambito della cooperazione, è prevista l'organizzazione di iniziative pubbliche che coinvolgono esperti, cittadini ed istituzioni attraverso ricerche, corsi, convegni ed incontri sui temi della protezione dati, con particolare attenzione ai fenomeni più preoccupanti che riguardano i minori in rete. Saranno anche predisposti volumetti divulgativi, linee guida, articoli e pubblicazioni.

I Cisa.com, infine, nell'ambito dei corsi di educazione digitale che saranno presso le scuole delle Regioni interessate, si impegneranno ad inserire un apposito modulo sul trattamento dei dati personali dei minori in rete.

I protocolli saranno discussi e potranno essere prorogati per ulteriori tre anni.

L'ATTIVITÀ DEL GARANTE PER CHI VOGLIA SAPERNE DI PIÙ
 Gli interventi e provvedimenti più importanti accolti dalle Autorità

- [Il Garante partecipa al 22° meeting a Fiera Di Biadene della sua attività e un workshop dedicato al tema Scelte e creazione dei dati](#) - 10 marzo 2023
- [Rivoluzione: 200 milioni di euro per il digitale in 100 comuni, 100 mila di sostegno alle imprese e progetti Edil](#) - 9 marzo 2023
- [Implementazione del GDPR - Linee Guida del Garante \(aggiornate\)](#) - 1 marzo 2023
- [La prima di una "Guida pratica al GDPR" e "Principi e 80 modi di dire" su privacy, la Protezione dei Dati e gli "Avvisi Garante 100/2022"](#) - 22 febbraio 2023

NEWSLETTER del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
 Direzione nazionale: Guido Neppi Modona.
 Direzione nazionale: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, n. 11 - 00187 Roma.
 Tel. 06.498117351 - Fax: 06.498117342.
 Newsletter e comunicati sul sito Internet www.garanteprivacy.it